

COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO

PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'UTILIZZO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE

Art.1

OGGETTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, in regime di concessione, del palco di proprietà comunale da parte di soggetti terzi, per manifestazioni od eventi.
- 2) Il palco modulare da esterno è una struttura destinata allo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative o di altre iniziative promosse ed attuate direttamente dall'Amministrazione Comunale, o per le quali sia stato concesso il patrocinio da parte dell'Ente, o da parte di soggetti terzi.
- 3) Il presente regolamento non trova applicazione nel caso di utilizzo diretto da parte del Comune.
- 4) Il palco presenta le seguenti caratteristiche: *“Palco con telaio portante in ferro zincato ed impalcato di pannelli in legno, composto da montanti, telai di sostegno e rompitratta, tra loro collegati con innesti in modo da creare un reticolo in grado di sostenere il piano di calpestio, realizzato con pannelli in legno, gli elementi sono modulari e realizzano in reticolo a maglia rettangolare di m.1,00 x m.2,00 “.*

Art. 2

RICHIESTA DI UTILIZZO

- 1) Le richieste per l'utilizzo del palco vanno presentate in forma scritta almeno 15 giorni prima dell'evento, per cui è previsto l'utilizzo, per permettere la programmazione.
- 2) La presentazione della richiesta, effettuata in violazione del termine, di cui al comma 1°, non determina l'insorgere di alcuna aspettativa. In tal caso, il Comune, accertata l'assenza di altre tempestive richieste o di proprio utilizzo diretto, potrà procedere all'eventuale assegnazione in concessione.
- 3) Nella richiesta deve essere specificato:
 - Nominativo e dati di residenza del richiedente o della società;
 - Nominativi e dati di residenza dei componenti o soci dell'associazione, società o gruppo;
 - Nome del responsabile effettivo del palco;
 - Motivo d'uso;
 - Periodo richiesto.

Art.3

SOGGETTI AMMESSI ALL'UTILIZZO IN CONCESSIONE

1. L'Amministrazione comunale, sempre osservando il primario rispetto del proprio uso diretto per proprie iniziative (sempre aventi priorità assoluta su qualsivoglia tipologia di utilizzo), potrà concedere l'utilizzo del palco in favore dei seguenti soggetti, **nel seguente ordine di precedenza**:
 - a) Associazioni, società o gruppi, aventi sede in Casale Cremasco - Vidolasco, operanti nel territorio comunale e costituite da soggetti tutti residenti nel comune medesimo.
 - b) Associazioni, società o gruppi, aventi sede in Casale Cremasco - Vidolasco, operanti nel territorio comunale, ma costituite da soggetti non tutti residenti nel comune medesimo.
 - c) Associazioni, società o gruppi, aventi sede in Casale Cremasco - Vidolasco, non operanti nel territorio comunale e/o costituite da soggetti non tutti residenti nel comune medesimo.
 - d) Associazioni, società o gruppi, aventi sede in altri Comuni.
2. Nel caso in cui due o più richieste, presentate da soggetti aventi lo stesso titolo di precedenza, riguardino il medesimo periodo, il criterio, a cui fare riferimento per la concessione, sarà l'ordine cronologico di arrivo della richiesta al protocollo del Comune.

Art.4

PROVVEDIMENTO CONCESSORIO DI UTILIZZO

- 1) Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile Area Tecnica.
- 2) Il provvedimento di concessione verrà comunicato al richiedente in forma scritta entro 7 giorni dalla presentazione della domanda.
- 3) Il Responsabile, inoltre, disporrà l'invio della comunicazione del rilascio della concessione agli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico.
- 4) La concessione in uso è subordinata alla presentazione da parte del soggetto richiedente di apposita dichiarazione, con cui garantisca: - di conoscere ed accettare tutte le norme previste nel presente regolamento; - che non verrà fatto uso del bene per scopi diversi da quelli per il quale è richiesto; - che il bene concesso verrà utilizzato esclusivamente nel luogo e nel periodo indicati nella richiesta di concessione; - l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di proprietà pubblica; - di assumere ogni tipo di responsabilità per tutto quanto concerne la messa a terra delle parti metalliche ed elettriche; - di impegnarsi a presentare al Comune attestazione, da parte di tecnico abilitato, di corretto montaggio ai fini dell'utilizzo; - di sollevare espressamente l'Ente da ogni responsabilità in merito all'utilizzo del bene stesso.
- 5) I soggetti utilizzatori sono tenuti al rispetto di tutte le normative in vigore in materia di pubblici spettacoli, di S.I.A.E., di imposte, tasse e contributi sociali, pubblica sicurezza.
- 6) Nel caso di diffusione di musica di qualunque tipo, essa è consentita esclusivamente nel rispetto della normativa vigente, del Piano di classificazione acustica del territorio comunale. E' obbligo del soggetto utilizzatore munirsi del permesso SIAE.

Art.5

TARIFFE DI UTILIZZO

- 1) Le tariffe di utilizzo in concessione sono le seguenti:

- a. Associazioni, società o gruppi, aventi sede in Casale Cremasco - Vidolasco, operanti nel territorio comunale e costituite da soggetti tutti residenti nel comune medesimo. **utilizzo gratuito.**
 - b. Associazioni, società o gruppi, aventi sede in Casale Cremasco - Vidolasco, operanti nel territorio comunale, ma costituite da soggetti non tutti residenti nel comune medesimo: **€ 20,00 (per ogni giorno di utilizzo)**. Se la manifestazione non prevede il pagamento di alcun corrispettivo, di qualsivoglia genere, da parte del pubblico: € 10,00 (per ogni giorno di utilizzo).
 - c. Associazioni, società o gruppi, aventi sede in Casale Cremasco - Vidolasco, non operanti nel territorio comunale e/o costituite da soggetti non tutti residenti nel comune medesimo: **€ 30,00 (per ogni giorno di utilizzo)**. Se la manifestazione non prevede il pagamento di alcun corrispettivo, di qualsivoglia genere, da parte del pubblico: € 15,00 (per ogni giorno di utilizzo).
 - d. Associazioni, società o gruppi, aventi sede in altri Comuni: **€ 40,00 (per ogni giorno di utilizzo)**. Se la manifestazione non prevede il pagamento di alcun corrispettivo, di qualsivoglia genere, da parte del pubblico: € 20,00 (per ogni giorno di utilizzo).
- 2) Qualora a seguito di controlli venga accertata un'eventuale inveritiera dichiarazione in relazione al pagamento/non pagamento di corrispettivi da parte del pubblico, il soggetto dichiarante e l'Associazione o il Gruppo rappresentato, saranno sanzionati con una multa da € 25,00 a € 100,00. Inoltre, fatta salva l'eventuale responsabilità penale per falsa dichiarazione, verrà applicata anche la sanzione amministrativa prevista dall'art. 75 D.P.R. 445/2000.
- Infine, l'accertata dichiarazione inveritiera verrà valutata ai fini del rilascio di nuove richieste di concessione del palco.
- 3) Il periodo massimo di utilizzo consecutivo è pari a giorni 10.

Art.6

MODALITA' DI UTILIZZO

- 1) Il provvedimento di concessione in utilizzo non potrà essere rilasciato se non previo avvenuto pagamento della tariffa.
- 2) La concessione del palco è subordinata, oltre che al pagamento della tariffa di cui all'articolo 5, al versamento di un deposito cauzionale dell'importo di € 150,00 (a titolo di garanzia per eventuali danno o responsabilità dell'utilizzatore). Al termine del periodo di concessione, dopo aver accertato che il bene è stato riconsegnato dal concessionario nello stato di fatto originario e senza alcun danno, verrà restituito il deposito cauzionale. In caso di danni accertati, il Comune si rivarrà sulla cauzione depositata, salvo richiesta di risarcimento danni nel caso in cui gli stessi fossero di entità superiore alla cauzione versata. La gratuità della concessione non esonera il richiedente dal versamento del deposito cauzionale.
- 3) E' obbligo del concessionario non modificare in alcun modo la struttura.
- 4) E', inoltre, onere del concessionario provvedere al trasporto del palco dal luogo in cui è custodito ed alla successiva riconsegna nel medesimo luogo, al suo montaggio e smontaggio. All'atto della consegna del palco, verrà sottoscritto apposito verbale, dal quale risulterà anche la consegna di copia delle istruzioni per l'assemblaggio, che il concessionario dovrà rigorosamente osservare.

- 5) In ogni caso, l'Amministrazione Comunale è esonerata, sia nei confronti del concessionario che nei confronti di terzi, da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dall'attività svolta e da oneri per danni provocati a persone o cose derivanti dall'attività di montaggio, smontaggio ed uso della struttura. Non saranno riconosciute contestazioni per mancanze, malfunzionamenti o danni segnalati dopo il ritiro del materiale.
- 6) Il concessionario deve restituire la struttura in concessione nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, entro 48 ore dal termine dell'utilizzo. All'atto della restituzione del palco verrà sottoscritto apposito verbale. Qualora tale termine non sia rispettato, e ciò provochi un irrimediabile disagio ad altri assegnatari, il concessionario verrà escluso dalla possibilità di utilizzare il palco per i successivi due anni.
- 7) Il concessionario non potrà in alcun modo e per nessun motivo concedere a terzi l'utilizzo del palco (divieto di sub-concessione).
- 8) Il Comune di Casale Cremasco - Vidolasco potrà, in ogni momento, impartire disposizioni in merito all'utilizzo del palco, ogni volta lo ritenga necessario ed opportuno.

Art.7

RESPONSABILITA'

- 1) Il concessionario è responsabile dell'integrità del palco per il tempo che intercorre dalla presa in consegna fino alla riconsegna al Comune.
- 2) E' ad esclusivo carico del concessionario la responsabilità civile e penale per danni, che possa derivare dall'attività, per lo svolgimento della quale il palco è stato concesso, restando, quindi, l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo.
- 3) Qualora vi siano furti, danneggiamenti, manomissioni della struttura o parte di essa, o deterioramenti della stessa dovuti a cattivo utilizzo, il concessionario dovrà risarcire il Comune con una somma pari al danno arrecato, secondo la quantificazione effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.8

NORME FINALI

- 1) La concessione in uso del palco non comporta anche il rilascio di altre autorizzazioni o certificati (compreso il collaudo statico), che dovranno essere preventivamente richieste alle autorità competenti.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di concessione di beni pubblici.

Art.9

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo essere stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.